

(N. 1677)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1951

Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge sulla perequazione tributaria contiene, fra l'altro, alcune norme dirette ad agevolare la sistemazione di situazioni fiscali relative al passato, non solo nel campo della imposizione diretta, ma anche in quello della imposizione indiretta. Tali norme non vogliono costituire un favore concesso a contribuenti meno rispettosi della norma fiscale, ma partono da un leale riconoscimento di una situazione particolarmente difficile, dal punto di vista della economia pubblica e privata, che può avere costretto o indotto, anche i diligenti alla meno puntuale osservanza delle norme fiscali.

Il legislatore, nel porre le premesse della riforma tributaria, che si impernia, come è noto, su un principio di chiarezza e di onestà fiscale, e che trova la sua espressione culminante nell'obbligo della dichiarazione annuale del reddito, non poteva trascurare talune ripercussioni di questi nuovi principi sulle situazioni fiscali passate, per le quali opportuni accorgimenti sono stati trovati, allo scopo di rendere a tutti più agevole ottemperare a quell'obbligo di lealtà che è alla base del sistema.

Pur operando prevalentemente nel campo della imposizione diretta sarebbe stato impossibile e non giusto trascurare le ripercussioni possibili e necessarie nel campo della imposizione indiretta. E perciò gli articoli 35, 37, 38, 41 e 42 della legge hanno provveduto a dare una sistemazione anche a questo non trascurabile campo dei tributi, prescrivendo che per le infrazioni commesse a tutto il 31 dicembre 1949, il contribuente può beneficiare dell'esonero dalle penalità, purchè, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge, e cioè entro il 15 giugno 1951, paghi integralmente i tributi e canoni dovuti, adempiendo inoltre, nello stesso termine, alle operazioni e formalità prescritte dalle leggi relative.

A differenza però di quanto è previsto per il carico di imposte dirette, relativo agli anni decorsi, carico che viene opportunamente ripartito nel tempo, la legge per quanto si riferisce al campo delle indirette (sistemazione dei contesti accertati o spontanea denuncia di evasioni commesse), non ha derogato e non poteva derogare, per ovvie ragioni di tecnica fiscale, al principio che per fruire delle agevo-

lazioni sopra ricordate è necessario versare integralmente i tributi evasi nel termine previsto dalle norme stesse.

È accaduto, peraltro, che, dopo la emanazione della legge, numerosi contribuenti, pur desiderosi di sistemare la propria situazione fiscale, hanno rappresentato agli organi competenti, sia direttamente, sia per il tramite delle associazioni di categoria, le gravi difficoltà di ordine pratico, cui gli operatori economici vanno incontro per versare, entro il termine perentorio fissato dalla legge, in unica soluzione, le somme spesso assai rilevanti dovute a titolo di tassa o imposta evasa. Essi hanno, di conseguenza, sollecitato un provvedimento che tenga conto di tali difficoltà.

Un attento esame delle richieste avanzate e della situazione del mercato ha convinto della fondatezza di talune difficoltà prospettate e della opportunità di rimuoverle. Si tratta, infatti, di situazioni fiscali riferentisi a periodo di tempo abbastanza lontano e quindi a rapporti economici ormai esauritisi fra le parti, per cui al debitore di diritto, che oggi, sia pure tardivamente, intende porsi in regola con la norma fiscale, è preclusa la possibilità di esercitare ogni azione di rivalsa. Inoltre, non sono da disconoscersi le difficoltà che gli operatori economici incontrano per potersi procurare, entro i termini fissati dalla legge, il liquido necessario per effettuare i pagamenti, che spesso, si ripete, ammontano a considerevoli cifre.

Rimuovere queste difficoltà significa porre in essere una ulteriore spinta a mettersi completamente in regola con il fisco ed a regolarizzare con maggiore sincerità ed anche con maggiore serenità le evasioni passate.

Allo scopo quindi di rimuovere le prospettate e riconosciute difficoltà dei contribuenti volenterosi e di porli nelle migliori condizioni per sanare le posizioni passate, secondo le finalità della legge sulla perequazione tributaria, si ritiene di sottoporre all'approvazione del Parlamento l'unito schema di disegno di legge, con il quale, fermi restando i termini previsti dalla legge citata, si consente però al contribuente di poter pagare ratealmente nel periodo massimo di diciotto mesi il proprio debito fiscale.

* * *

Con l'articolo 1 si propone che venga accordato all'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità, previsto dalla legge sulla perequazione tributaria, di eseguire il pagamento dei tributi dovuti, anziché in unica soluzione, a rate, nel termine non maggiore di diciotto mesi. Con lo stesso articolo vengono indicate le formalità cui deve sottostare il debitore per ottenere la facilitazione in parola.

Con l'articolo 2 si propongono le sanzioni da comminarsi per il tardivo pagamento delle rate alle singole scadenze fissate, penalità che si traducono in una soprattassa del 10 per cento, per il pagamento della rata nei successivi venti giorni; nella stessa soprattassa e con la perdita inoltre del beneficio della rateazione, ove il pagamento di una rata venga effettuato dal ventunesimo al novantesimo giorno dalla scadenza; e nella perdita oltre che del diritto alla rateazione anche di quello all'esonero dalle penalità concesso dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25, per le rate ancora a scadere, allorché il pagamento di una rata venga effettuato oltre i novanta giorni dalla scadenza.

Con le sanzioni indicate si è voluto evitare che la rateazione divenga per il debitore un facile modo per procrastinare ulteriormente il pagamento dei tributi dovuti.

Con l'articolo 3 si propone che continuino ad avere validità le dilazioni facoltative già stipulate, rimanendo peraltro abbuonate le soprattasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, a condizione che il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione, ferme restando, in caso di inadempimento, le disposizioni proposte con il precedente articolo 2.

Con l'articolo 4 si propone che la competenza a concedere le rateazioni di cui al precedente articolo 1 sia demandata agli Uffici del Registro, senza limitazione di valore, e ciò per semplificare ed accelerare al massimo la relativa procedura.

Alle Intendenze di finanza spetterebbe peraltro l'approvazione degli atti di dilazione stipulati dagli Uffici del Registro. Con lo stesso articolo si propone che per la mancata concessione da parte degli Uffici del Registro delle richieste di dilazione o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle già concesse, sia ammesso il ricorso al Ministro delle finanze, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Con l'articolo 5 si propone che gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente legge siano soggetti ad imposta fissa di registro e siano esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte ipotecarie.

Con l'ultimo articolo si propone che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, stante il limitato periodo di tempo ormai intercorrente fino al 15 giugno 1951.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, numero 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi, nel termine non maggiore di diciotto mesi, decorrente dal 15 giugno 1951.

Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del Registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti.

La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del Registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scolare del 5 per cento e con la prestazione di valida garanzia reale o personale.

Art. 2.

Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.

Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della soprattassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta,

il debitore decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.

Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalità concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

Art. 3.

Le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, soprattasse e pene pecuniarie rimangono valide; sono tuttavia abbuonate le soprattasse e le pene pecuniarie previste in tali dilazioni per le rate non ancora scadute, qualora il contribuente adempia puntualmente al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le norme stabilite dagli atti di dilazione.

In caso di inadempimento alle suddette norme si applicano le disposizioni stabilite dal precedente articolo 2.

Art. 4.

La competenza a concedere le rateazioni di cui al precedente articolo 1 è demandata agli Uffici del Registro senza limitazione di valore.

Gli atti di dilazione devono essere approvati dalle Intendenze di finanza.

Per la mancata concessione delle richieste di dilazione da parte degli Uffici del Registro o per la mancata approvazione da parte delle Intendenze di finanza di quelle già concesse dagli Uffici del Registro è ammesso il ricorso

al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Art. 5.

Gli atti di garanzia stipulati ai fini della concessione delle dilazioni previste dalla presente

legge sono soggetti ad imposta fissa di registro e sono esenti dalle tasse di bollo ed imposte ipotecarie.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.